



COMUNE DI FOSSOMBRONE

(Provincia di Pesaro e Urbino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 Data 18-11-2013	OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013.
--	---

L'anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 21:02 nella sala delle adunanze del Consiglio.

Convocato per determinazione del Sindaco, previo avviso notificato a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Risultano all'appello nominale:

PELAGAGGIA MAURIZIO	Presente
CHIARABILLI MICHELE	Presente
BONCI STEFANO	Presente
SACCOMANDI GIANLUCA	Presente
PRUSSIANI PARIDE	Presente
LUSTRISSIMINI ORLANDO	Presente
CIPRIANI ELISA	Assente
AMADORI CRISTIAN	Presente
DE CAROLIS MARIA GRAZIA	Presente
MEZZANOTTI MAURIZIO	Presente
LUZI NICOLA	Presente
CHIAVARELLI LUIGI	Presente
ZANCHETTI ALEX	Presente

Presenti 12 Assenti 1

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il SINDACO Dott. MAURIZIO PELAGAGGIA nella sua qualità di sindaco, dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. Andrea Volpini.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Consiglieri

SACCOMANDI GIANLUCA

AMADORI CRISTIAN

CHIAVARELLI LUIGI

In continuazione di seduta – Punto n. 4 dell'Ordine del giorno.
SONO PRESENTI N. 12 CONSIGLIERI.

Relazione sul provvedimento il Sindaco. Segue l'intervento del Consigliere Mezzanotti. La relazione e l'intervento sono stati registrati su nastro magnetico per essere successivamente trascritti e conservati a cura dell'Ufficio Segreteria.

Il Presidente pone quindi in votazione al sotto riportata proposta di deliberazione, così come depositata agli atti nella cartella a disposizione dei Consiglieri.

“ “

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI – TRIBUTI E ATTIVITA' ECONOMICHE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta municipale propria;

VISTO inoltre l'art. 1 del D.L. 54/2013, convertito con modificazioni dalla L. 85/2013, il quale ha disposto la sospensione del versamento della prima rata del tributo dell'anno 2013, scadente il 17/06/2013, per gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei

soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; i terreni agricoli ed i fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

VISTI ulteriormente l'art. 1 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale ha disposto che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta relativa agli immobili contenuti nell'art. 1 del D.L. 54/2013, convertito con modificazioni dalla L. 85/2013 e l'art. 2 del medesimo D.L. 102/2013, il quale stabilisce, per l'anno 2013, che:

- non è dovuta la seconda rata dell'imposta relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale;
- non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

TENUTO CONTO che l'art. 3 del sopra citato D.L. 102/2013 stabilisce che ai comuni viene erogato un contributo dallo Stato per assicurare il ristorno del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 del medesimo D.L.;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 06/06/2012, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2012;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo

tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 06/06/2012;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 8, comma 1, del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2013 al 30/11/2013;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Fossombrone in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Fossombrone;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di

usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pestilenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- in base all'art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013 ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'imposta municipale propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il "comune, ..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità

delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione" e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, "il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2 del D.Lgs 23/2011 è soppresso e che contestualmente viene istituito in favore dei comuni il fondo di solidarietà comunale;

TENUTO CONTO tuttavia che l'ammontare del nuovo fondo di solidarietà comunale subisce le ulteriori decurtazioni previste dall'art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012, come modificato dalla L. 228/2012, pari a complessivi € 2.250 mln per l'intero comparto dei comuni, nonché le altre riduzioni previste dalle vigenti normative;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 27/09/2013 "Atto di indirizzo al Consiglio Comunale in materia di aliquote IMU per l'anno 2013" con la quale è stata espressa la volontà di adottare, per l'annualità 2013, le seguenti aliquote da applicare all'Imposta municipale propria:

- aliquota IMU del 0,40 per cento, per l'abitazione principale e relativa pertinenza, esclusivamente in favore di persone fisiche soggetti passivi, per l'immobile, di ciascuna categoria A, esclusi A10, e relativa pertinenza direttamente adibito ad abitazione principale da parte del proprietario, applicando le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, convertito in legge 23/12/2011 n. 214;
- aliquota IMU pari all'1,06 per cento per le aree fabbricabili;
- aliquota IMU pari all'1,06 per cento agli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (dando atto che la quota riservata allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 è pari allo 0,76 per cento);
- aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del 0,96 per cento da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 29/10/2013 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione 2013, della relazione previsionale e programmatica e dello schema di bilancio pluriennale 2013/2015;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio:

- aliquota IMU del 0,40 per cento, per l'abitazione principale e relativa pertinenza, esclusivamente in favore di persone fisiche soggetti passivi, per l'immobile, di ciascuna categoria A, esclusi A10, e relativa pertinenza direttamente adibito ad abitazione principale da parte del proprietario, applicando le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, convertito in legge 23/12/2011 n. 214;
- aliquota IMU pari all' 1,06 per cento per le aree fabbricabili;

- aliquota IMU pari all' 1,06 per cento agli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (dando atto che la quota riservata allo Stato si sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 è pari allo 0,76 per cento);
- aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del 0,96 per cento da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

TENUTO CONTO che in base all'art. 8, comma 2, del D.L. 102/2013, per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni del sopra richiamato art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

DATO ATTO che, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, è richiesto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e così come da ultimo modificato dall'art 3. lettera b) del D.L. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n.213, il parere del Responsabile del Settore "Servizio Economico e Finanziario" in ordine alla regolarità contabile";

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale è richiesto il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

P R O P O N E

- 1) DI STABILIRE le variazioni delle aliquote di legge dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 come segue:
 - aliquota IMU del 0,40 per cento, per l'abitazione principale e relativa pertinenza, esclusivamente in favore di persone fisiche soggetti passivi, per l'immobile, di ciascuna categoria A, esclusi A10, e relativa pertinenza direttamente adibito ad abitazione principale da parte del proprietario, applicando le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, convertito in legge 23/12/2011 n. 214;
 - aliquota IMU pari all' 1,06 per cento per le aree fabbricabili;
 - aliquota IMU pari all' 1,06 per cento agli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (dando atto che la quota riservata allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 è pari allo 0,76 per cento);
 - aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del 0,96 per cento da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;
- 2) DI INVIARE la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 3) DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

- 4) DI INSERIRE nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;
- 5) DI PUBBLICARE la presente deliberazione nel sito istituzionale dell'Ente.
- 6) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI
Tributi - Attività Economiche
f.to Rag. Nadia Cavanna

“ ”

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che tale proposta è corredata dei seguenti pareri, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

- Responsabile Settore VI – Tributi e Attività economiche in data 31.10.2013: parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- Responsabile Settore V – servizio economico e finanziario in data 13.11.2013: parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

PRESO ATTO, altresì, che tale proposta è corredata del seguente parere:

- Organo di Revisione economico-finanziario in data 13.11.2013: parere favorevole;

CON VOTAZIONE, effettuata per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- Consiglieri favorevoli: n. 8
- Consiglieri contrari : n. 4 (Mezzanotti, Chiavarelli, Luzi, Zanchetti)
- Consiglieri astenuti : n. =

APPROVA

la proposta di deliberazione sopra trascritta.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE, effettuata per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- Consiglieri favorevoli: n. 8
- Consiglieri contrari : n. 4 (Mezzanotti, Chiavarelli, Luzi, Zanchetti)
- Consiglieri astenuti : n. =

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. MAURIZIO PELAGAGGIA



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea Volpini

